

LA BANDIERA ITALIANA

Ogni
Giorno

Un
Grano

MONITORE DEL POPOLO

IN PROVINCIA


1860. 50.

DIREZIONE

Strada S. Sebastiano, Num. 101. 1.° piano. Milano.
Non si ricevono Lettere, nè altri gruppi se non affrancati.
Le associazioni per le Province cominciano dal 1.° e dal 16 del mese.

PEL RESTO D'ITALIA

Spedito franco di posta
Prezzo annuo di un trimestre
Franchi 7. 50.



Napoli 10 Dicembre

ATTI UFFICIALI

IL LUOGOINTELENTE GENERALE DEL RE

6. Dic. — Volendo agevolare il passaggio dei cittadini nei diversi distretti e provincie dello Stato; ravvivare le leggi su questa materia, prescrivendo nel napoletano, e quelle che han vigore negli altri Stati di S. M.; e prendere de' provvedimenti in nell'interesse della pubblica sicurezza;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia;

Chunque recandosi da un Distretto in un altro, o da una Provincia in un'altra dello Stato sia richiesto dagli ufficiali o agenti di Polizia a dar contezza di sé, dovrà farlo, o mediante la testimonianza di persona proba che ne risponda, o mediante la presentazione della carta di passaggio.

Può tener luogo della carta di passaggio il permesso di portare arme, la licenza da caccia, ed in generale qualunque documento che giustifichi abbastanza la identità della persona.

La carta di passaggio sarà rilasciata dal Sindaco del comune ove chi la richiede è domiciliato, e dopo il permesso dell'autorità di Polizia nel luogo dov'essa risiede.

Nella città di Napoli sarà rilasciata dalla Prefettura, o dal Commissario del quartiere del domicilio di chi la richiede.

Non si potrà rilasciare a coloro contro di cui siasi spedito mandato di deposito, o di arresto, o che siano stati messi a disposizione della Polizia, a norma delle leggi penali.

Il Prefetto di Polizia non appena ha conoscenza di una ragione di legale impedimento alla spedizione di una carta di passaggio dovrà comutarla al Commissario.

La stessa comunicazione verrà fatta dalle altre Autorità di Polizia residenti nei Capoluoghi delle Provincie, e nei Distretti ai Sindaci del comune, dov'è domiciliato quegli contro cui esiste alcuno impedimento.

La carta di passaggio sarà valida per un anno.
Pel rilascio di detta carta sarà esatto il dritto di grana cinque.

Le carte stampate saranno spedite dal Dicastero di Polizia ai Governatori delle Provincie per trasmetterle per mezzo dei Sotto-Governatori ai Sindaci dei diversi comuni, i quali daranno conto degli attratti ai Governatori, e questi al Dicastero.

Chunque sarà trovato fuori del Distretto nel quale è domiciliato senza che possa dar contezza di sé in alcuno de' modi accennati negli articoli 1.° e 2.° del presente Decreto, verrà presentato all'Autorità locale di Polizia, la quale potrà farlo punire di foglio di via obbligatorio per il patriarcato,

oppure, secondo le circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza.

— Con decreto de' 6 corrente dicembre i signori Luigi Marra, Leopoldo Colucci, Domenico Parisio e Vincenzo Colao sono nominati Ispettori di polizia di primo rango con gli onori di Commissari di terzo rango; ed i signori Giovanni Grossi, Bartolomeo Barrechia, Achille Bianchi, Luigi Bonolis, Giovanni Pastori e Tommaso Tondi sono nominati Ispettori di polizia di secondo rango con gli onori di primo rango.

Con ministeriale del Consigliere incaricato del Dicastero della Polizia, sono destinati a prestar servizio i Commissari di Polizia di 3.° rango: — Signori Nicola Capuano in Chieti, Filippo Falconi in Potenza, Francesco Vespa in Avellino, Carlo Caravoglia in Foggia, Antonio Beale in Catanzaro, Giuseppe de Martino in Benevento.

Gl' Ispettori di 1.° rango con gli onori di Commissari di Polizia di 3.° rango: — Signori Luigi Marra in Matera, Leopoldo Colucci in Campobasso, Domenico Parisio in Cosenza, Vincenzo Colao in Nivastro.

Gl' Ispettori di Polizia di 2.° rango con gli onori di 1.° rango: — Signori Giovanni Grossi in Aquila, Bartolomeo Barrechia in Ariano, Achille Bianchi in Bari, Luigi Bonolis in Teramo, Giovanni Pastori in S. Angelo de' Lombardi, Tommaso Tondi in S. Severo.

— È istituita presso ciascun comune una giunta municipale, esclusivamente incaricata della formazione delle liste elettorali per le nomine dei Deputati al Parlamento Italiano.

Essa sarà composta del sindaco di ciascun comune, o di chi ne fa legalmente le veci, e di quattro membri nel comune ove la popolazione non sorpassi i tremila abitanti, di sei in quelli la cui popolazione non sorpassi i ventimila abitanti, di otto in quelli la cui popolazione ecceda i ventimila abitanti, e di ventiquattro nel comune di Napoli.

I di cui nomi verranno dal proprio seno la metà dei membri dell'indicata giunta a maggioranza assoluta di voti. L'altra metà sarà dall'ispettore governativo nominata fra le persone più intelligenti ed oneste di ciascun comune.

Nella città di Napoli, la giunta si dividerà in 12 sezioni, ciascuna delle quali composta dell'eletto, di un membro scelto dal decorionato nel suo seno, e di un cittadino nominato dal governatore, s'incaricherà della formazione delle liste per la sezione che la riguarda.

Queste giunte si riuniranno e pubblicheranno gli avvisi, di cui si fa menzione nell'art. 19 della legge elettorale, il giorno 26 dicembre.

— Art. 4. I Diretti di giornali ed altri scritti periodici che si pubblicano attualmente in Napoli e nelle altre Provincie Napoletane avranno un termine di giorni otto, dalla pubblicazione del presente Decreto, per uniformarsi a quanto è disposto negli articoli 37 e 38 della Legge sulla stampa del 4.° dicembre 1860. Trascorso tal termine se si procederà contro i contravventori secondo le disposizioni in detta Legge contenute.

Art. 2. Per tutti gli altri reati di stampa si eseguiranno le disposizioni della Legge del 4.° dicembre suddetto, dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 3. La Commissione moderatrice delle prigioni di ciascuna Provincia si riunirà nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione del presente Decreto, per determinare il carcere nel quale si dovranno espiare le pene pronunziate per reati di stampa, le quali, ai termini dell'articolo 60, debbono essere distinte da quelle stabilite per delinquenti per reati comuni.

RELAZIONE

Del Consigliere del Dicastero di Grazia e giustizia al Luogotenente generale del Re.

Eccellenza,

Mentre il governo intende con ponderazione e fermezza a riformare il personale de' magistrati che ora sono in ufficio è obbligato ad un tempo a volgere le sue cure all'avvenire. E a ciò lo spinge pure urgentemente la condizione anormale in cui è posta una mano di giovani eletti, stati alunni di giurisprudenza, incerti ora de' loro destini.

Noi ci troviamo in condizioni tali che non consentono, per la nomina degli ufficiali dell'ordine giudiziario, la stretta osservanza delle regole precedenti, in molta parte già prima viziate e spesso di-adatte a' nuovi bisogni, o all'urgenza dei fatti. Ma mentre siamo talvolta costretti a provvedere secondo la necessità de' casi, è pure indispensabile assicurare l'avvenire, ristorando l'autorità delle norme della pubblica amministrazione col renderle consentanee a' nuovi ordini e a' veri bisogni del paese.

Senza trascurare tutte quelle indagini che sono opportune per la scelta degli ufficiali dell'ordine giudiziario, deve il governo ad un tempo provvedere perchè non manchino al paese i magistrati di cui bisogna, ed aprire il campo a tutti coloro che ne sono degni, e il cui merito o per età o per altre ragioni non è ancora notorio.

A ciò si provvedeva appo noi e per pubblici esami; ma essi erano distinti, servendo alcuni nei giudizi di circondario, altri per gli alunni di giurisprudenza.

Non la distinzione degli esami, ma quella dell'indirizzo da dare a coloro che risultano approvati, trovatisi raccomandati da gravi ragioni. Taluni non possono risolversi a prestare l'opera loro senza pronti remunerazione; altri si tengono disadatti agli svariati uffici de' giudici circondariali. A l'ogni modo quando la distinzione si fa dipendere dal vario merito, si mostra inevitabile.

Ma intorno all'istituzione dell'alunnato si mossero gravi dubbii, e fu recentemente abrogata.

Basta nondimeno con empiere un istante la magistratura per vedere che parecchi tra i più ragguardevoli nomi di cui essa si onora traggono la loro origine dall'alunnato.

Che se questa istituzione non producesse tutto quel frutto che se ne aspettava, ciò è da ripetere principalmente dall'arbitrio de' governanti, che insinuandosi in ogni parte avvelenava tutti gli ordini, ed anche da alcune mende che erano nell'istituzione medesima.

La cauzione di 20 e di 40 ducati al mese, richiesta per gli alunni e i soprannumeri, allontanava con ingiustizia dell'alunato coloro che meno favoriti dalla fortuna, avrebbero potuto non meno degnamente aspirarvi.

Gli alunni eletti acquistavano, pel solo successo ottenuto nel concorso, la certezza del loro diritto; nè questa persuasione era atta ad invogliarli al loro lavoro necessario per conseguire l'attitudine a cui si destinava il loro tirocinio.

E ciò riusciva malagevole anche a' volenterosi; perocchè destinati esclusivamente presso i Pubblici Ministeri, non potevano osservare e valutare quella parte dell'opera del giudice, che ad essi era più necessario di apprendere, la reale applicazione della legge a' fatti giudiziari.

Parve infine incomportabile che un alunno, chiamato all'esercizio delle funzioni di giudice, dovesse pur prestare l'opera sua, per altri tre anni, senza compenso alcuno. Spesso l'amarrezza di questo provvedimento era temperata col secondare i voti de' soprannumeri per la residenza, o addicendoli al ministero, cioè senza tener conto dei bisogni dell'amministrazione della giustizia, e spesso a loro discapito.

Emendata da questi difetti la istituzione dell'alunato può essere grandemente utile al paese. Nè è da temere che gli alunni abbiano ad ingombrare il passo a' giudici di circondario, quando il loro numero sia ridotto a quello primamente fissato, ch'era di soli 30.

A riparare intanto agli inconvenienti innanzi notati, io credo indispensabile che, abolita la condizione del censo, gli esami pubblici si rendano indistinti, e comuni a tutti i concorrenti. Così a tutti coloro che l'ambiscono sarà ugualmente aperta la via dell'alunato, ma l'otterranno quelli che pel loro valore l'avran meritata.

Distribuiti costoro presso i Pubblici Ministeri e presso i Presidenti e Vice-Presidenti, ed alternati in siffatta destinazione, avranno l'agio di perfezionare effettivamente la loro attitudine.

Quando infine, non più dall'arbitrio, ma da un nuovo esperimento, ristretto alla pratica giudiziaria, sia accertata la completa attitudine dell'alunno, si può esser sicuri di avere in esso un abile giudice.

Ma da chi consegue un ufficio giudiziario, dopo un tirocinio di tre anni, ch'è pure servizio pubblico, e una duplice prova, non può richiedersi con giustizia una fatica del tutto gratuita. È d'uopo ch'egli almeno abbia uno stipendio corrispondente a quello che avrebbe potuto conseguire dopo il primo esperimento.

Di questo vantaggio è giusto che godano coloro i quali hanno già acquistata la qualità di alunni; ma è parimenti giusto ch'essi si sottopongano alla prova novellamente richiesta:

Mosso da queste considerazioni io mi pregio sottoporre alla sua approvazione il seguente Decreto.

Art. 1. L'alunato di giurisprudenza pratica è richiamato in vigore.

Art. 2. I posti di alunni saranno trenta. Si otterranno senza cauzione.

Art. 3. Il concorso per gli alunni e per i giudici di circondario non sarà separato. Quelli de' concorrenti che avranno raggiunto il numero di cinquanta punti saranno alunni. Coloro poi che, ottenendo l'approvazione, non avranno conseguito il detto numero di punti, saranno collocati tra i giudici di circondario, tenuta ragione de' diversi gradi di merito.

Art. 4. I lavori de' concorrenti saranno esaminati da una giunta, composta da quattro magistrati e tre avvocati.

Art. 5. Gli alunni assisteranno alternativamente i Pubblici Ministeri, e i Presidenti e Vice-Presidenti di ciascun collegio, ed eseguendo i lavori loro affidati potranno essere anche ammessi ad assistere alla discussione della camera del consiglio, come uditori.

Art. 6. Scorsi tre anni, gli alunni per essere nominati giudici soprannumeri, dovranno esporsi ad un secondo esperimento, il quale verserà sulla pratica giudiziaria. Questo sarà dato innanzi ad una giunta di tre magistrati.

A questa disposizione saranno pure soggetti gli attuali alunni.

Art. 7. I giudici soprannumeri riceveranno la metà del soldo de' giudici ordinari. Il tempo durante il quale serviranno con la detta qualità, sarà calcolato per l'antichità di servizio.

Questa disposizione è pure applicabile agli attuali alunni.

Art. 8. Qualunque disposizione contraria a quelle date nel presente Decreto è abrogata.

RELAZIONE

DEL CONSIGLIERE PER LE FINANZE al Luogotenente Generale del Re.

Eccellenza,

Un popolo rimasto lungamente sotto il peso di una signoria che elevò a sistema di governo il corrompere e l'essere corrotto, ed impedì come sorgente di malcontento la istruzione popolare e lo sviluppo delle industrie e del commercio, ha grande ed urgente bisogno di due radicali rimedii, l'educazione ed il lavoro.

Il primo è destinato a preparare la generazione che sorge, l'altro ad occupare e moralizzare la generazione già adulta.

Il lavoro però nelle attuali strettezze del pubblico erario, e nelle condizioni economiche del paese deve principalmente essere impiegato in opere pubbliche, le quali contribuiscono il più efficacemente che sia possibile a fecondare le principali sorgenti della universale prosperità.

Fra queste opere sono certamente di prima necessità le vie di comunicazione, le piccole e grandi strade che avvicinano tra loro i Comuni e le Province, le ferrovie, i ponti e porti e tutti quegli altri mezzi di accomunamento e di circolazione che operano nella vita economica d'un paese effetti simili a quelli che nella economia animale opera l'apparecchio della circolazione del sangue.

Come è noto a V. E. il Governo si occupa di procacciare i mezzi più acconci ad ottenere che questo apparecchio, il quale manca quasi assolutamente nella massima parte delle provincie napoletane, sia creato.

Ma ne' casi, ne' quali, mentre sono grandi cose da compiere, i mezzi non si trovano preparati da lunga mano, è prudente consiglio di cominciare da quelle parti che possono più speditamente e facilmente attuarsi, e che sono di più immediata utilità.

In fatto di lavori pubblici questa parte sarebbe quella che concerne le opere comunali. La vita di un popolo comincia dal Comune, ed il Comune è stato presso noi troppo trascurato sin oggi. Considerato come popolo del Governo, si è fatto sembante di tenerlo, ed in effetto si è voluto tenere nello stato di perenne ed impotente minorità. È d'uopo dunque che nell'atto di conferirgli le facoltà che gli competono, il Comune sia dal Governo aiutato in questa opera di emancipazione.

Quindi è che dietro accordo preso coi miei Colleghi ho pensato che sia conveniente il trattare un prestito di venticinque milioni di lire italiane per conto de' Comuni estinguibile per annualità. Il Governo incaricandosi di negoziare questo prestito e di garantire il pagamento delle annualità, farà le provisioni necessarie non solo per distribuire il montare a' Comuni e determinare col loro accordo i lavori in cui saranno impiegate le somme addette a ciascuno di essi, ma si ancora per ritirare le Cedole corrispondenti al prestito da esso garantito.

A tal modo in tutta la superficie delle provincie napoletane sarà, durante l'inverno, attivato un lavoro, che mentre darà alimento alla gente che ne abbisogna, lascerà dietro di sé la creazio-

ne di opere non solo utili ma necessarie. E d'altra parte i Comuni agevolati dal Governo, cominceranno a sperimentare i benefici del nuovo ordine di cose e ad abituarsi a pensare da sé al loro bene presente ed alla loro prosperità avvenire.

Ho già imprese trattative per la esecuzione del prestito, ma per preferire i miei ori partiti, potrà condurre a termine le negoziazioni senza urgente premura, potendo il Tesoro in caso di necessità fare alcune prime anticipazioni.

Se V. E. concede a questo disegno la sua approvazione, io lo manderò definitivamente ad effetto, ed intanto attenderò di accordo coll'onorevole mio Collega dell'Interno alle occorrenti provisioni per ciò che concerne il concorso de' Comuni, massime per ottenere la pronta esecuzione delle opere più urgenti.

A tale scopo sottopongo a V. E. da parte mia e del mio Collega medesimo il seguente schema di Decreto con preghiera di apporvi la sua sottoscrizione.

Art. 1. Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze è autorizzato a negoziare per conto de' Comuni un prestito di venticinque milioni di lire estinguibile per via di annualità.

Il pagamento delle annualità potrà essere garantito dal Governo.

Art. 2. I Consiglieri per l'Interno e per le Finanze faranno le provisioni occorrenti per la creazione delle cedole comunali, la distribuzione delle somme, e il loro impiego in opere pubbliche comunali di maggiore urgenza ed utilità.

DICASTERO DELLE FINANZE.

S. E. il Luogotenente Generale del Re, approvando il disegno fatto dal signor Consigliere incaricato delle Finanze, intorno alla riforma del personale ed alle nuove nomine ad impieghi, disponeva che fossero prese le provisioni opportune per mandarlo ad effetto.

In conseguenza di questi ordini il Consigliere medesimo ha già istituite due Commissioni, l'una pel personale dei dazi indiretti, l'altra per le Percettorie e Ricevitorie, Conservazioni delle ipoteche ed impieghi dell'Amministrazione del registro e bollo.

Queste commissioni cominciano a riunirsi martedì prossimo.

L'autorità morale di persone probe e lontane da ogni preoccupazione estranea a quella del bene generale, gioverà a rassicurare nel tempo medesimo gli impiegati e coloro che aspirano ad impieghi, ed a provare che il Governo intende procedere con forza ed energia ma con giustizia e con accorgimento, allorchè si tratta sia di eliminare elementi incompatibili colla buona amministrazione, sia nello ammettere individui nuovi a pubblici impieghi.

Promozioni e nomine fatte senza un disegno generale, e per effetto di momentanee pressioni sono più atte a rilasciare e corrompere gli ordini amministrativi, che a correggerli e rafforzarli.

CORPO DELLA CITTÀ DI NAPOLI.

Il Sindaco di Napoli invitò tutti i Cittadini che in atto concedono ospitalità nelle proprie case a militari, nonché tutti i proprietari di locande e case mobiliate, presso cui sono alloggiati ufficiali a spese del Municipio, di denunciare immediatamente ai rispettivi Eletti i nomi degli ufficiali medesimi, ed il giorno nel quale ebbe cominciamento lo alloggiamento.

— Sulla terna fornata dal decurionato di Napoli per la nomina del sindaco, e sul rapporto

Il governatore della provincia che raccomanda cav. Giuseppe Colonna collocato in primo luogo alla terza, a proposizione del consigliere di luogotenenza incaricato del dicastero dell'interno, il luogotenente generale del re con decreto del 9 dicembre ha nominato il cav. Giuseppe Colonna sindaco della città di Napoli in luogo del cav. Andrea Colonna di cui è stata accettata la dimissione.

— Il *Giornale Ufficiale* fa le seguenti rettificazioni alla stampa del decreto di movimento di magistratura circondariale. I nomi dei signori Francesco Alfani, Gennaro d'Amore e Pasquale Ferando, debbono leggersi *Nicola Alfani, Francesco d'Amore e Pasquale Ferando.*

CRONACA NAPOLITANA

— La chiesa del Gesù Nuovo, rimasta chiusa alcun tempo per misura prudenziale, è riaperta il giorno di sabato e messa sotto la direzione del parroco del quartiere, il quale vi officia assistito da sacerdoti di sua parrocchia.

La Guardia Nazionale del quartiere vi fece servizio di onore.

— Ieri si riunì per la seconda volta la Giunta convocata dal Luogotenente.

— Leggiamo nell'*Opinione Nazionale*: Il giornale *Il Pungolo* fa osservare che dei più distinti ufficiali generali della Marina cioè l'Anguissola e lo Scrugli non sono presentati a S. M. il Re dall'Ammiraglio Persano allora che la Maestà Sua si imbarcò per Palermo; e spera che tanta omissione verrà riparata.

Noi aggiungiamo, che *il Pungolo* avrebbe dovuto ricordare, che altri uomini onorevoli egualmente distinti attendono tuttora l'onore di cui furono privi l'Anguissola e lo Scrugli. Ed essi sono il Vice Ammiraglio Garofalo, il Retro Ammiraglio Palumbo, i Capitani di Vascello Rocca, Vergara, Rodriguez Ferdinando, Caporali, Ducarne, Carbonelli, Rodriguez Eudonio ed altri pure, che non ricordiamo; i quali tutti provetti ufficiali fan parte del corpo di Marina non essendo per ora cessati dai ruoli.

Il far parola quindi dei soli Anguissola e Scrugli è non solo poco esatto, ma diremo che molto ingiusto, e però noi abbiamo voluto rettificare questo fatto.

PROVINCIE GAETA

— In una lettera che scrive da Gaeta un ufficiale dell'esercito borbonico si legge: Noi siamo in condizione tristissima. La razione di ieri fu di 126 fave crude e mezzo pane, senza nè sugna nè sale. Le fave e i fanciulli non son punto considerati veri. Un pane costa due o tre carlini, e domani il doppio. È imminente il bombardamento e l'attendiamo spaventevole. Le famiglie hanno avuto per rifugio il *matto* o le *Grotte di Conca*, ed ogni matto vede un'emigrazione di femmine che vanno a casa loro pallide come morte. Sui ospedali si è inalberata la bandiera nera per farli risparmiare dal bombardamento.

— In Gaeta non vi ha che i tre reggimenti di Guardia, il sedicesimo Cacciatori, i tiratori della guardia e alcune compagnie

di artiglieria. Questa poca truppa è scorata e indisciplinatissima. E Francesco II è insultato egli stesso quando passa per le strade. Dura negli animi dei soldati il desiderio del saccheggio; e quelli che corrono i maggiori pericoli, sono i Gaetani stessi.

L'opera dell'assedio, però, quando la forza non ceda da sé, è lunga e noiosa. E l'impazienza del pubblico può essere poco soddisfatta. Giacchè i giorni devono passare, e sino a che non sia arrivato il tempo dell'apertura del fuoco, non si può che tirar di tratto in tratto dei colpi di cannone e scovare de' metri di strada.

NOTIZIE ITALIANE

TORINO

CONSIGLIO DI STATO COMMISSIONE LEGISLATIVA

SULL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
DEL REGNO

Nota del Ministro dell'Interno.

Signori,

Il mio predecessore, dopo aver istituito la Commissione straordinaria presso il Consiglio di Stato al fine di elaborare progetti di legge, ne apriva le tornate delineando alcune idee generali circa l'ordinamento del nuovo Regno e proponeva con nota successiva alcuni quesiti alle sue disquisizioni.

La Commissione prese uno solo di questi quesiti ad esame, il più grave per avventura ed il più delicato, quello cioè della istituzione delle Regioni, e rivolse al Ministro la sua proposta intorno a questa materia. Ma gli eventi politici in quel momento erano sì gravi e le menti sì ad essi intese che il ministro medesimo, senza esprimere il suo giudizio, pregava di nuovo la Commissione a voler continuare gli studi e formulare il disegno più specificatamente e nelle varie sue parti.

Tale era lo stato delle cose quando piacque a S. M. di affidarmi il Ministero dell'Interno. Obbedii al comando, e uno de' primi e più gravi miei pensieri fu di dare impulso ai lavori di questa Commissione, della quale mi reputo a grande onore l'aver fatto parte.

Ma, perchè i suoi lavori possano con maggior frutto e con maggior sollecitudine essere condotti a termine, parve a me di dover seguire un metodo diverso da quello che fu tenuto per lo addietro.

Io simo che il Governo di S. M. debba esprimere innanzi tutto in modo positivo e chiaro quali siano i suoi concetti, quali i lavori che richiede dalla Commissione, quali i limiti entro i quali la Commissione dovrà riempire. La convocazione del Parlamento italiano non è lontana, ed io intendo, mercè la vostra cooperazione, di potere ad esso presentare non una legge sola, ma tutte quelle leggi nelle quali si fonda l'ordinamento amministrativo del Regno, e di presentarle, se non tutte ad una volta, pure in tempi così prossimi e così comesse fra loro da mostrare che compongono un tutto informato dallo stesso spirito e concorde in ogni sua parte.

A seconda di questo pensiero io mi faccio ad esporvi francamente le massime principali che il Consiglio dei ministri ha con unanime sanzione approvate.

La riforma deve avere per fine di stabilire e consolidare l'unità politica, militare e finanziaria del Regno e decentrare al possibile l'amministrazione. I Commissarii avranno sempre presente all'animo il primo di questi due intenti, siccome quello che è essenziale e supremo, e però, dando nelle loro proposte alla iniziativa dei privati e delle minori aggregazioni civili tutta la larghezza possibile, non dimentichino mai che le varietà locali, per quanto si fondino sulla tradizione, sulle abitudini e sui desideri, non debbono affievolire, ma rafforzare l'unità nazionale.

Per tanto il decentramento amministrativo non potrà operarsi che intorno alle attribuzioni di

quattro Ministeri, cioè, Interno, Istruzione pubblica, Lavori pubblici, Agricoltura e Commercio. Dal primo può togliersi tutto quanto riguarda beneficenza, opere pie, igiene, sanità, teatri, caccia e pesca, monumenti pubblici; dal secondo, l'ingegnamento medio ed il tecnico, le università ed accademie di belle arti; dal terzo, le acque, strade e porti secondarii; dal quarto l'agricoltura, boschi e statistica.

Verrà giorno forse, in cui anche la pubblica sicurezza e le carceri di pena possono essere amministrati dalle Autorità locali, ma ora lo vietano le condizioni presenti d'Italia e la pubblica opinione.

Quanto alle modificazioni che di necessità verranno alle finanze, comechè rilevanti, non saranno che accessorie, e non debbono alterare il sistema dei tributi.

Il decentramento può farsi in due modi: o delegando ai Rappresentanti del Governo nelle varie parti del Regno molte facoltà che sogliono essere proprie dei Ministri, ovvero spogliando il Governo di queste facoltà ed attribuendole ai cittadini.

La riforma che io propongo accetta entrambi questi modi. Mantenendo in generale la circoscrizione delle Provincie italiane quale si trova, non solo vorrei attribuiti ai Capi di esse o Prefetti più ampi poteri di quelli che abbiano al presente, ma vorrei assegnate eziandio alle Provincie stesse molte ed importanti prerogative che la Legge del 23 ottobre 1839 ha loro diniegato. Imperocchè il principal carattere di quella Legge, per quanto riguarda la Provincia, si è di averla destinata alla tutela dei Comuni e delle Opere pie, anzichè a provvedere di per sé medesima a quegli interessi mediani che nè possono restringersi nella cerchia municipale nè estendersi a tutta la nazione. Obbietto della presente riforma sarebbe adunque di dare o restituire alla Provincia l'amministrazione di quegli affari che sono ad essa connaturati, permettendole di agire indipendentemente dall'Autorità governativa, salvo quella vigilanza suprema che lo Stato esercita sopra ogni Corpo morale. E questo il punto capitale della proposta, oserei dire il solo che mi sembri essenziale.

Ma ciò parmi non bastare ancora al fine che ci proponiamo per le ragioni seguenti.

La Provincia italiana non è così vasta, nè così popolata e copiosa di ricchezze da poter supplire, almeno per ora, a tutte quelle funzioni che ho indicato sopra e che il Governo sarebbe disposto di affidare ai cittadini. I Prefetti sono troppi di numero da poter loro delegare tutti i poteri efficaci ad un vero decentramento senza correre il pericolo di varietà e discrepanza soverchia nell'andamento dell'amministrazione.

Uopo è dunque di formare un'altra aggregazione, un altro Ente morale maggiore della Provincia, cosicchè il Rappresentante del Governo possa ivi sicuramente avere quei poteri che abbiamo accennato, ed insieme il consorzio delle Provincie bastare al fine desiderato. Tali sarebbero le Regioni.

Non è mia intenzione che la Commissione per ora determini precisamente quante e quali debbano essere queste Regioni. Ciò formerà l'oggetto di studio speciale, nel quale molti elementi dovranno tenersi a calcolo, e non ultimo la diversità di leggi e di istituti che sinora ebbero vita nelle varie parti d'Italia. Imperocchè, quand'anche l'unificazione amministrativa volesse farsi in modo più completo nell'avvenire, la istituzione delle Regioni potrà riguardarsi come mezzo a così tanto fine. E veramente io la considero tanto come un temperamento di transizione, quanto come una prova ed è può renderne stabile la durata. Dice un temperamento di transizione, per facilitare il trapasso dallo stato di divisione in che l'Italia fu per tanti secoli, ad uno stato normale. Quando la libertà avrà vivificato e svolto tutti i germi d'ingegno, di ricchezza, che sono pur troppo latenti nella nostra patria, quando l'esercizio delle pubbliche funzioni sarà divenuto un abito generale dei cittadini, potrà allora in Provincia solo compendiare in sé molti degli ufficii che il Governo deporrebbe ora nelle mani del Governatore e dell'Amministrazione regionale; e

la Regione stessa scomparirà. Che se questa invece rispondesse all'ideale ed alle inclinazioni italiane, potrà mettere salde radici, e, perfezionandosi, divenire istituzione perenne. Giudicar questo a priori lo credo impossibile, e l'esperienza sola potrà dare il responso; a me basta che lo stabilire oggi questo ordinamento sia non solo possibile, ma utile ed opportuno.

Appresso queste considerazioni generali, passo ad avvertenze particolari.

La Legge comunale del 23 ottobre 1859 mi sembra doversi sostanzialmente serbare intatta. A ragione il suo autore nella relazione fatta a S. M. esprimeva questo giudizio, che le franchigie comunali vi erano affargate come presso i popoli più civili e felici, e che essa doveva riguardarsi come la più liberale di quante fossero mai state sottoposte alla sanzione di S. M.

Un solo punto parmi potersi modificare in un senso di larghezza ancora maggiore, cioè quello della nomina dei Sindaci. Io non esito a proporre che sia lasciata alla elezione del Consiglio comunale. Dovrà farsi però a pluralità assoluta di voti. Che se dopo tre scrutini non risultasse eletto, si procederà allo scrutinio di ballottazione fra i due candidati che ebbero nello scrutinio precedente maggiori voti.

Commendando ed accettando la Legge comunale, credo però che debba in alcune parti accessorie chiarirsi e modificarsi. L'esperienza ha mostrato qualche menda da correggere e qualche lacuna da riempire.

Così sarà da fare una distinzione fra i Comuni popolosi, i mezzani e quei piccoli Comuni che non giungono a tre mila anime. Dando ai primi maggiori prerogative, e minori a questi ultimi, accrescendo sopra di essi la tutela governativa, si potrà senza coazione favoreggiare l'unione o l'appodiazione loro ai Comuni contemini.

Nelle città capoluogo di Provincia il Capo del Comune prenderà il nome di Gonfaloniere, degli altri Comuni conserverà quello di Sindaco. Parimenti, con vocabolo toscano, la Giunta municipale si chiamerà il Magistrato dei Priori.

Si dovrà distinguere, con maggiore e revisione di quello faccia la Legge presente, le attribuzioni proprie del Magistrato dei Priori da quelle del Gonfaloniere o Sindaco, al quale potrà convenientemente lasciarsi maggiore libertà nell'esecuzione delle deliberazioni e più speditezza nella trattazione delle pratiche ordinarie. Ancora, dovranno distinguersi le attribuzioni proprie di quel magistrato da quelle che il governo delega al Capo del Comune con facoltà di farsi sostituire.

La tutela dei Comuni si distingue in due parti: primo quella che riguarda la legalità delle decisioni; secondo, quella che riguarda l'utilità e convenienza loro. La prima apparterrà inberamente al Governo. Sarà anzi in alcuni casi da rendere più efficace che non è al presente, e specialmente per le spese che legano i Consigli folari e per talune nomine d'impiegati. La seconda specie di tutela rimarrà deferita alla Provincia. La commissione studierà in quali casi possa ammettersi il richiamo della minorità del Consiglio comunale alla Deputazione provinciale, e con quali forme.

Il Comune avrà la facoltà d'imporre e per conseguenza di esigete le rendite seguenti:

1. Il dazio consumo murato;
2. Una tassa sulle vetture private destinate al trasporto delle persone;
3. Una tassa sul peso e sulla misura pubblica;
4. Una tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, raggiunti all'estensione del luogo occupato ed all'importanza della posizione;
5. Una tassa sul bestiame e sugli altri animali da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non siano specialmente destinati alla custodia degli edifici rurali e delle gregge;
6. Una tassa personale che pervenga tutti i non indigenti. Sebbene essa non sia da confondere colla tassa mobiliare, pure potrà dividersi in cinque classi.

Le norme generali sul massimo di tali imposizioni e sul modo di loro riscossione saranno proposte insieme colla Legge.

Se queste tasse potessero bastare alle spese

comunali, sarebbe ottima cosa togliere intieramente ai Comuni la facoltà di aggiungere centesimi addizionali alle imposte dirette. Che se la Commissione stimerà necessario lasciare loro questa facoltà, e specialmente ai Comuni che non hanno dazio-consumo murato, attribuirà nondimeno al Consiglio provinciale il diritto ed il dovere di determinare il massimo che la sov' imposta comunale non possa eccedere. (continua)

— Gli Ingegneri hanno promesso che ogni lavoro alla Camera elettiva provvisoria sarà compiutamente ultimato col giorno 10 dicembre.

ROMA

— Vienna 29 novembre: Un corriere ha portato da Roma una quantità di decorazioni conferite dal Papa agli ufficiali dell'esercito pontificio e le disposizioni di quel Governo sulle future sorti di questi suoi stipendiali. Per ora è noto soltanto che furono sciolti dal giuramento.

— Ora che tutto è perduto, i cardinali ed i prelati, che non osavano dir cosa prima, dichiarano che la politica del cardinale Antonelli fece il più gran male al papa e allo Stato. Il pubblico chiama Antonelli il beccchino del governo pontificale e il partito rivoluzionario confessa dovergli una grande riconoscenza per tutto quello che ha fatto da dieci anni a questa parte.

— Molti profughi napoletani sonosi raccolti a Roma, e fra essi il masnadiero Giorgi che saccheggiò un mese fa vari villaggi degli Abruzzi. Fu egli che a Tagliacozzo impose una tassa di 20 mila ducati alla casa Mauceri. Ora si è rifugiato a Roma per godere gli 80 mila ducati accozzati colle sue ruberie.

NOTIZIE ESTERE

GRAN-BRETTAGNA

LONDRA

— Scrivono da Parigi alla Lombardia:

Lord John Russell avrebbe scritto un'altra Nota, colla quale l'Inghilterra riconosce i fatti compiuti in Italia. È una notizia (se non ancora autentica) molto accreditata.

È voce di nuovo che l'Imperatore, dopo il soggiorno di Compiègne, debba recarsi in Inghilterra, donde ricondurre l'Imperatrice. Vuolsi che scopo principale del viaggio sarebbe di riassicurare preventivamente l'Inghilterra circa il credito di 30 milioni, il quale sarà tra poco destinato ad aumentare le forze navali dell'Impero.

Si parla anche d'un prestito di 250 milioni, il cui progetto sarebbe fin d'ora compilato.

Queste sono voci troppo arrischiate, perchè voglia assumersi di garantirvele; e tuttavia è certissimo che il governo s'apparecchia attamente tra il diritto di politico e il diritto popolare in Europa.

SPAGNA

MADRID

— Madrid 1: Il generale O'Donnell ha dichiarato nel Congresso, che i Marocchini si erano obbligati di fornire a Tetuan 20 000 libbre di carne al giorno e 10 000 misure di grano per una sola volta. Mul'ey-el Abbas rimise l'armata per forzare i Cabili di Mealla di mettere la Spagna in possesso del territorio. (Havas).

— Madrid 23 novembre: Ecco in quali termini la regina ha accettata la dimissione del signor Rios-Rosas, e ne ambasciatore a Roma:

«Aderendo alle istanze reiterate di D. Antonio de los Rios y Rosas, mio ambasciatore e ministro plenipotenziario presso la Santa Sede, accetto la dimissione, che a motivo del Po-tato di sua salute m'ha data da tutte le funzioni, e mi dichiaro altamente soddisfatta da lo zelo, dalla lealtà e dell'intelligenza con cui le ha adempite, e segnatamente dell'importante servizio reso al paese nella convenzione conclusa con S. S., e mi propongo di utilizzare all'occasione i suoi meriti e le sue degne qualità». (Gazz. di Madrid).

UNGHERIA

PEST

— Pest 20 novembre: Il Gran Palatino del Comitato di Pest, conte Karoly, ha riunito ieri i notabili del Comitato in conferenza preliminare per

concertarsi sull'organizzazione del Comitato. Dopo vivissimi dibattimenti, caddero d'accordo, che la popolazione del Comitato non doveva abbandonare alcuno dei suoi diritti, nè rinunciare ad alcuno dei voti esposti nelle leggi del 1848. La decisione fu rimandata all'Assemblea generale del Comitato che si riuniva il 10 dicembre.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

— Napoli 9 mattina Torino 8 sera tardi.

Moniteur 8 — Una Lunga Circolare di Persigny a' Prefetti spiega in quale spirito intenda usare dei poteri conferitigli dalla legge sulla stampa.

Persigny esamina la legislazione Inglese e fa notare la severità di quella legislazione per tutti gli attacchi contro lo Stato, la corona, e la grande libertà per discussione di tutti gli atti del governo e dell'amministrazione.

Persigny dice che tutti i partiti, tutti gli scrittori i quali rispettano la volontà del popolo francese, non vogliono la libertà di stampa che per la conservazione e la prosperità dello stato, essi hanno la libertà di stampa come Inghilterra. La legge degli avvertimenti diviene una lettera morta; che gli abusi della società o del Governo siano di vulgati gli atti dell'amministrazione discussi le ingiustizie rivelate; ma se partiti tentassero rovesciare lo stato, la dinastia, la legge non lo permetterebbe. Discute quindi il sistema degli avvertimenti, dichiara che se disposto a non indietreggiare dinanzi a alcuna responsabilità per interdire alla stampa gli atti echi contro lo stato, d'altro lato non consulterà alcuna convenienza particolare per le risoluzioni che piglierà allo scopo di favorire in Francia le abitudini della libertà di discussione.

Vienna — Il Wenderer conferma la notizia dell'ingresso di Schmerling al Ministero de l'Interno in luogo del sig. Goluchosoki.

Napoli 9.

Torino 9.

Parigi 8 — Berna 7 — I Consiglieri federali sono stati tutti rieletti, Presidente Kuusel, vice Presidente Staempfli.

Costantinopoli 7 — La Porta ha inviato alle Potenze una circolare esponente il felice risultato delle visite del gran Visir nelle provincie e le riforme operate.

Il Constitutionnel è autorizzato a dichiarare inesatto che La Valette insistea a Costantinopoli per ottenere il prolungamento dell'occupazione francese in Siria. Sinora la convenzione del 4 settembre non ha dato luogo a nessuna divergenza di apprezzazione fra i rappresentanti delle Potenze a Costantinopoli.

Borsa Parigi 69. 45.—Cons. ingl. 93.

AVVISO

Chi avesse notizie del giovane Giuseppe Gherini di Milano, d'anni 17, appartenente alla Divisione Cosenz 1 battaglione Bersaglieri, 2 compagnia, è pregato di volerlo comunicare all'ufficio del Nazionale Viceregno Uries n. 50.

A chi fornirà tali ragguagli che conducano a rinvenire lo smarrito Gherini, sarà corrisposta una generosa ricompensa. (Si prega le Direzioni degli altri Giorni di ripetere questo Avviso).

Il gerente EMMANUELE FARIN

Stab. Tip. Strada S. Sebastiano, n. 51.